

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO
DIPARTIMENTO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO
FINANZE E TRIBUTI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO : REITERAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (ACI) PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA MEDIANTE STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FINANZE E TRIBUTI

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche" che ha trasferito alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero ed ai rimborsi della tassa automobilistica;

Visto il Titolo II della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 che detta disposizioni per la gestione regionale delle tasse automobilistiche e, in particolare, l'articolo 58 che individua le modalità di pagamento che possono essere stabilite dalla Giunta regionale, tra le quali rientrano:

- gli intermediari della riscossione previsti dalla normativa statale e regionale vigente,
- gli sportelli della banca tesoriere della Regione o altre banche convenzionate;

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264 che regola l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Considerato che, ai sensi della legge 4 gennaio 1994, il regime di cui alla citata legge 264/1991 si applica anche all'Automobile Club d'Italia e agli uffici in regime di convenzione o concessione con lo stesso;

Visto l'articolo 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che attribuisce ai soggetti autorizzati ai sensi della citata legge 264/1991 la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4, che consente alle Regioni di autorizzare alla riscossione della tassa automobilistica altri soggetti rispetto a quelli previsti dalla normativa statale;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1393 del 16 maggio 2008 che, tra l'altro, esplicitava l'esigenza di predisporre canali di pagamento "on line" in capo ai soggetti autorizzati dalla Regione ad effettuare la riscossione;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1468 in data 20 luglio 2012 con cui è stata disposta l'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche tramite strumenti di pagamento alternativi al contante rilasciata all'Automobile Club d'Italia (ACI) e alla Banca ITB operante attraverso la rete dei tabaccai convenzionati, ad integrazione delle consuete modalità di pagamento;

Considerato che con la DGR n. 1468/2012 la riscossione delle tasse automobilistiche è stata implementata con l'attivazione di canali di pagamento elettronici mediante la convenzione firmata con ACI, mettendo a disposizione dei contribuenti la possibilità di provvedere al pagamento con le seguenti modalità:

- presso gli sportelli ATM Bancomat e i servizi di Internet Banking messi a disposizione, su tutto il territorio nazionale, dagli istituti di credito convenzionati con ACI;
- tramite il servizio web "Bollonet" dal portale ACI;

Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, riconoscendo, pertanto, un vero e proprio diritto per cittadini e imprese di effettuare i pagamenti dovuti alle Pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici tramite le tecnologie ICT;

Visto l'articolo 81, comma 2-bis, del d.lgs. n. 82/2005, che prevede che "Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA (oggi Agenzia per l'Italia Digitale-AGID), metta a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC), una piattaforma tecnologica denominata Nodo dei Pagamenti SPC (NdP SPC) per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento";

Visto l'articolo 15, comma 5-bis, del decreto-legge 179 del 18 ottobre 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 221 del 17 dicembre 2012, che prevede che, per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi obbligatoriamente del NdP SPC e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1611 del 13 novembre 2015 con cui è stata disposta l'adesione della Regione al Nodo dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 81 del d.lgs. n. 82/2005 per tutte le entrate spettanti alla Regione medesima;

Considerato che la Convenzione in essere con ACI, disposta dalla DGR 1468/2012 è in scadenza il 31 dicembre prossimo e che la Convenzione stessa all'articolo 2 prevede la possibilità di reiterazione della stessa per un biennio;

Considerato che la Convenzione in parola non ha oneri per la Regione;

Considerato che ACI, in attuazione del decreto legislativo n. 82/2005, ha provveduto a collegare il sistema di riscossione on-line "Bollonet" al Nodo dei Pagamenti attraverso il Sistema pubblico di connettività (NdP-SPC) e che quindi tale innovazione risulta essere messa a disposizione dell'Amministrazione, senza alcun costo a carico di quest'ultima;

Ritenuto, pertanto, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 82/2005, di reiterare la suddetta Convenzione per un biennio, ovvero dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, integrando, altresì, il collegamento effettuato da ACI al Nodo dei Pagamenti SPC per la riscossione della tasse automobilistiche sul sistema "Bollonet";

Richiamata la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 708 in data 15/05/2015 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a modificazione della DGR 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1° giugno 2015;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 819 del 29 maggio 2015 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29/05/2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l'anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015;

Ricordato che il presente provvedimento è correlato all'obiettivo "41040061 – Gestione tasse auto";

DECIDE

1. di autorizzare l'Automobile Club d'Italia alla riscossione della tassa automobilistica con le seguenti modalità di pagamento elettroniche:
 - presso gli sportelli ATM Bancomat e i servizi di Internet Banking messi a disposizione, su tutto il territorio nazionale, dagli istituti di credito convenzionati con ACI,
 - tramite il servizio web "Bollonet", collegato al Nodo dei Pagamenti SPC;
2. di approvare lo schema di convenzione, che disciplina il rapporto tra l'Amministrazione e l'AcI per la riscossione tramite i canali di pagamento sopraindicati, per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

L'ESTENSORE

Ornella Iris Degani

IL DIRIGENTE

Luigina BORNEY



CONVENZIONE CON ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE, MEDIANTE UTILIZZO DI SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICI, DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DOVUTE DAI PROPRIETARI DI VEICOLI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.

**Legge regionale 15 maggio 2008, n. 9 – Titolo II – art. 58
“Disposizioni per la gestione regionale delle tasse automobilistiche”.**

Tra

la **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, di seguito "Amministrazione", con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale n. 80002270074, rappresentata dal dirigente regionale pro-tempore della Struttura finanze e tributi, dott.ssa Luigina Borney, nata ad Aosta il 13 luglio 1966, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente, nominata con deliberazione della Giunta regionale n. 819, in data 29 maggio 2015, che interviene ed agisce nel presente atto ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera i) della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22

e

l'**Automobile Club d'Italia**, di seguito "ACI", con sede in Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 004933410583, partita IVA 00907501001, rappresentato dal Dott. Salvatore Moretto, nato il 20 luglio 1962 a Milano, in qualità di Dirigente dell'Ufficio Servizi Tributarî che interviene ed agisce nella sua qualità di Procuratore Speciale – giusta procura speciale le cui sottoscrizioni sono state autenticate dal notaio, con Studio in Roma in data al suo repertorio – del Presidente del suddetto Ente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, Legale rappresentante dell'Ente Automobile Club d'Italia in virtù dei poteri di cui all'articolo 21 dello Statuto del medesimo Ente;

Premesso che:

1. con decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche" sono state trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero ed ai rimborsi della tassa automobilistica, nonché l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativi alla tassa stessa;
2. la disciplina della gestione regionale delle tasse automobilistiche è contemplata nel Titolo II della legge regionale n. 15 maggio 2008, n. 9 recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010", che, nello specifico, all'art. 58

individua le possibili modalità di pagamento del tributo che possono essere stabilite dalla Giunta regionale, tra le quali rientra la riscossione per il tramite di intermediari già previsti dalla normativa statale e regionale vigente;

3. con deliberazione della Giunta regionale n. 683/2014, in attuazione di quanto previsto all'articolo 58 della l.r. 9/2008, sono stati approvati gli schemi di convenzione tra la Regione e gli intermediari della riscossione ai fini dell'espletamento da parte degli stessi del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche regionali nel quinquennio 2015/2019;
4. con deliberazione della Giunta regionale n. 1393/2008 era stata, tra l'altro, esplicitata l'esigenza, tutt'ora perdurante, di predisporre un sistema di riscossione delle tasse automobilistiche caratterizzato dall'attivazione di canali di pagamento "on-line" in capo a tutti i soggetti che saranno autorizzati dalla Regione ad effettuare la riscossione;
5. con deliberazione della Giunta regionale 1468/2012 è stata approvata la convenzione, tra Regione e ACI per lo svolgimento, per il periodo 2013-2015 reiterabile per il biennio 2016-2017, del servizio di riscossione della tassa auto mediante utilizzo di sistemi alternativi al contante (sportelli ATM, internet banking, servizio BolloNet sul portale ACI con pagamento a mezzo carta di credito);
- ~~6.~~ con deliberazione della Giunta regionale n. 1611/2015 è stata approvata l'adesione della Regione al sistema nazionale dei pagamenti elettronici "PagoPA" - tramite Nodo dei Pagamenti-SPC di cui all'art. 81 del d.lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (d'ora innanzi indicato come CAD) - la cui programmazione delle attività di implementazione dei servizi di pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre 2015;
7. tutti i pagamenti elettronici, a qualsiasi titolo dovuti dai debitori della Regione, dovranno essere processati secondo i modelli e gli standard definiti dalle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" emanate da AgID ai sensi dell'art. 5, comma 4, del CAD (d'ora innanzi indicate come "Linee Guida NdP"), compresi i pagamenti telematici per tasse automobilistiche attivati, anche tramite i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni e/o dei gestori di pubblici servizi, dagli utenti debitori che sceglieranno al contempo e in autonomia il proprio prestatore di servizi di pagamento (d'ora innanzi indicati come PSP) tra quelli aderenti al Nodo-SPC e riproposti sui siti web di cui sopra;

8. nelle more dell'adozione da parte della Regione delle opportune soluzioni informatiche per la gestione e la processazione dei pagamenti per le tasse auto secondo gli standard prescritti dalle Linee Guida NdP di AgID, ACI si è proposto disponibile a proseguire il rapporto con l'Amministrazione regionale, mettendo a disposizione della stessa, senza alcun costo a carico di quest'ultima, oltre agli altri canali di pagamento elettronico già forniti in sede di precedente convenzione (ATM e Internet Banking) anche il proprio sistema di riscossione on-line Bollonet, ora integrato con il NdP-SPC, garantendo pertanto la processazione dei pagamenti on-line in linea con le Linee Guida NdP e con quanto desunto in sede di Gruppo di lavoro interregionale "Pagamento elettronico Bollo Auto" e con gli eventuali adeguamenti agli indirizzi ed alle disposizioni tempo per tempo emanande;
9. che con provvedimento dirigenziale n. ... del ... è stata, a tal fine, approvata la prosecuzione per il biennio 2016-2017 del rapporto tra la Regione ed ACI (in scadenza il 31/12/2015), approvandone il conseguente schema di convenzione, rimodulato sulla base delle vigenti disposizioni in materia di pagamenti elettronici, ed i suoi seguenti contenuti.

Le Parti convengono quanto segue:

**Articolo 1
Oggetto**

1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra l'Amministrazione e ACI finalizzato allo svolgimento, mediante utilizzo di sistemi di pagamento elettronici, del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche dovute dai proprietari di veicoli residenti nel territorio regionale, di seguito "servizio".

**Articolo 2
Disciplina applicabile**

1. Le obbligazioni delle Parti sono regolate dalla presente convenzione, dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e regionale in materia di tasse automobilistiche e, per quanto in esse non previsto, dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

2. Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla presente convenzione, oltre che da quanto stabilito dalla normativa e dalle disposizioni di riferimento applicabili al sistema nazionale dei pagamenti, che ne costituiscono parte integrante.

Art. 3 Durata

1. La presente convenzione ha durata dal giorno della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre del 2017.
2. L'Amministrazione autorizza ACI a porre in essere tutte le attività necessarie per rendere operativo il servizio a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Art. 4 Descrizione del servizio

1. L'Amministrazione autorizza ACI a riscuotere le tasse automobilistiche tramite il proprio servizio di pagamento BolloNet, presente sul portale ACI e integrato con il Nodo dei Pagamenti-SPC, assicurando la processazione dei relativi pagamenti conformemente allo standard di riferimento di cui al modello 1 delle Linee Guida Nodo dei Pagamenti.
2. L'Amministrazione autorizza, altresì, ACI a proseguire con il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche anche tramite i seguenti ulteriori canali di pagamento alternativi al contante:
 - a) **sportelli ATM,**
 - b) **sistemi di Internet Banking;**
3. L'Amministrazione autorizza ACI ad avvalersi per le attività di cui alla presente convenzione della propria società ACI Informatica S.p.A. in qualità di polo telematico e partner tecnologico.
4. ACI, per parte sua e fatte salve cause di forza maggiore o di ordine tecnico previste dal sistema bancario (quali, ad esempio, le interruzioni necessarie per lo scarico dei dati e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria), garantisce la continuità, la regolarità del servizio e la disponibilità delle infrastrutture tecnologiche che supportano il servizio 24 ore su 24 nei giorni feriali, nei giorni non lavorativi non festivi e nei giorni festivi. Di ogni eventuale interruzione nell'erogazione del servizio di durata superiore a 5 giorni, comprese quelle dipendenti dal sistema bancario coinvolto, ACI provvede ad informare l'Amministrazione.

5. ACI si impegna, altresì, a garantire un adeguato sistema di assistenza telefonica agli utenti, comprensivo delle modalità di utilizzo delle nuove procedure di pagamento attivate.

Art. 5 Trasparenza

1. ACI, con riferimento al servizio di BollonNet NdP-SPC, garantisce di rendere il proprio portale web conforme alle disposizioni di cui alla Circolare AgID n. 1 del 6 febbraio 2015 sulla pubblicazione e sull'uso del marchio collettivo registrato "pagoPA", al fine di pubblicizzare i nuovi servizi elettronici di pagamento.
2. L'Amministrazione autorizza ACI e il sistema bancario coinvolto nella gestione del presente servizio a promuovere il servizio stesso sui propri siti Internet utilizzando il logo della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
3. ACI espone all'utente i costi che quest'ultimo dovrà sostenere per effettuare l'operazione di pagamento in coerenza alle informazioni fornite al Nodo dei Pagamenti-SPC dai Prestatori Abilitati e, altresì, provvede a dare debita informazione al contribuente, mediante pubblicazione sul proprio sito web delle altre tipologie di pagamento del tributo per le quali è utilizzabile il servizio, nonché dei relativi costi di esazione.

Art. 6 Modalità di esecuzione del servizio – collegamento all'archivio delle tasse auto

1. ACI svolge le attività di riscossione utilizzando le delegazioni "virtuali" dedicate e appositamente create - a seguito della convenzione sottoscritta in data 25 luglio 2012 - per il servizio di riscossione della tassa auto mediante utilizzo di sistemi alternativi al contante, in connessione con l'"Archivio Unico Nazionale (SGATA)" fino a diversa disposizione della Regione di collegamento con l'archivio regionale di cui all'articolo 57 della l.r. 9/2008, per il quale l'Amministrazione provvederà a fornire le specifiche tecniche per i relativi allestimenti informatici a supporto delle attività stesse.
2. ACI è tenuto ad assicurare il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche e l'invio dei dati dei versamenti ricevuti mediante utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un sistema informatico, uniformandosi alle disposizioni vigenti che regolano le modalità di collegamento stesso e di cui al decreto del Ministero delle finanze 27 settembre 1999 recante "Modalità tecniche di

collegamento dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264”, con gli archivi delle tasse automobilistiche.

3. ACI non può procedere all’incasso di somme inferiori al dovuto e ha obbligo di riscuotere la tassa automobilistica anche in caso di applicazione della normativa relativa al ravvedimento operoso previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, così come proposto dalla procedura informatica di incasso.
4. ACI è responsabile dell’allineamento delle procedure bancarie con le disposizioni normative vigenti in materia di tasse automobilistiche che abbiano diretto riflesso sui programmi utilizzati dalle banche o sul contenuto della ricevuta di pagamento prodotta dal sistema.
5. L’Amministrazione, ai fini di garantire il corretto calcolo dell’importo del tributo dovuto dai contribuenti, autorizza ACI a collegare il sistema bancario coinvolto nell’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione con gli archivi di cui al comma 1.
6. Al fine di garantire la correttezza delle operazioni di riscossione, ACI assicura che le procedure di pagamento richiedano all’utente il tipo di veicolo e la targa, restituendo l’importo dovuto calcolato in relazione alla targa, al tipo di veicolo, alla scadenza e periodicità risultanti negli archivi delle tasse automobilistiche.
7. ACI garantisce che i sistemi di pagamento di cui in argomento rilascino al contribuente una ricevuta di pagamento conforme agli *standard* previsti dall’Amministrazione e dalle Linee Guida NdP per i pagamenti eseguiti in integrazione con il NdP-SPC.
8. ACI riscuote le tasse automobilistiche **mediante servizio BolloNet integrato con il NdP-SPC** secondo le seguenti prescrizioni e modalità:
 - 8.1 assicura l’accesso al servizio da parte del contribuente attraverso il proprio sito web (www.aci.it) e anche attraverso il portale istituzionale della stessa, mediante creazione di apposito link di rimando alla pagina web del servizio BolloNet presente sul sito di ACI;
 - 8.2 il servizio è svolto nell’osservanza di quanto indicato nella presente convenzione e delle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” predisposte da AgID.

9. ACI riscuote le tasse automobilistiche **attraverso la rete di sportelli ATM e i sistemi di Internet Banking** secondo le seguenti prescrizioni e modalità:
- 9.1 provvede all'esazione attraverso la rete di sportelli ATM e i sistemi di Internet Banking messi a disposizione su tutto il territorio nazionale dagli Istituti di Credito convenzionati con ACI e dallo stesso abilitati e da quelli che faranno richiesta di adesione anche per il tramite dell'Amministrazione;
- 9.2 si impegna a far sì che tutti gli sportelli ATM degli Istituti di Credito che abbiano aderito alla Convenzione con Aci siano abilitati ad effettuare la riscossione della tassa auto dovuta dai contribuenti della Regione Valle d'Aosta, garantendo la copertura del servizio anche da parte del sistema bancario presente nella realtà locale;
- 9.3 si impegna a mantenere aggiornato il proprio sito internet www.aci.it con l'elenco aggiornato delle banche presso le quali è attiva l'erogazione del servizio tramite ATM e Internet Banking, unitamente alle modalità di contatto per l'assistenza ai contribuenti.
10. Le Parti danno atto che è ammesso il disconoscimento del pagamento da parte dei titolari di carte di credito nel momento della ricezione dell'estratto conto con conseguente annullamento del bollo e restituzione delle somme versate al gestore della carta di credito di riferimento, conformemente alle modalità concordate con l'Amministrazione e stabilite dal NdP-SPC.

Art. 7

Obblighi a carico dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione del servizio da parte di ACI. A tal fine l'Amministrazione s'impegna ad informare tempestivamente ACI degli atti normativi e amministrativi adottati sia in materia di tasse automobilistiche sia in attuazione dell'adesione al sistema nazionale dei pagamenti e mette a disposizione il proprio ufficio regionale di riferimento, comunicando, altresì, il nominativo del responsabile regionale con cui ACI dovrà relazionarsi.

Art. 8

Costi del servizio

1. Per l'esecuzione del presente servizio, ACI non potrà richiedere all'Amministrazione alcun corrispettivo, spesa, commissione o altro aggravio di costi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di impianto e di collegamento con il sistema bancario e con l'archivio informatico delle tasse automobilistiche.
2. L'Amministrazione prende atto che per ogni operazione di riscossione ACI addebiterà al contribuente i seguenti costi:
 - 2.1 per la riscossione tramite servizio BolloNet: € 1,87, ovvero il costo di esazione riconosciuto agli intermediari della riscossione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni a cui dovranno aggiungersi le commissioni applicate dal PSP come previsto dalle Linee Guida NdP-SPC;
 - 2.2 per la riscossione tramite la rete ATM e Internet Banking: € 1,87, ovvero il solo costo di esazione riconosciuto agli intermediari della riscossione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni;
3. ACI è obbligato a comunicare all'Amministrazione anticipatamente alla pubblicazione di cui all'articolo 5, comma 3, ogni eventuale variazione dei costi del servizio applicabili al contribuente.

Art. 9

Clausole di salvaguardia delle Parti

1. ACI prende atto che l'Amministrazione resta estranea ai rapporti che intercorrono tra ACI e la Società ACI Informatica, tra ACI e gli Istituti di Credito aderenti ai servizi di cui alla presente convenzione ed i partner tecnologici di cui questi ultimi si avvalgono e tra ACI e il NdP-SPC, posto che la responsabilità del corretto svolgimento del servizio ricade in ogni caso su ACI.
2. L'Amministrazione prende atto che, alla data di stipula della presente convenzione, il servizio di riscossione **BolloNet** è soggetto alle seguenti limitazioni:
 - a) non è possibile effettuare versamenti per:
 - primi pagamenti,
 - rientri da esenzione;
 - b) è possibile effettuare pagamenti:

- relativi al periodo in corso di validità,
- solo a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

L'Amministrazione verrà informata tempestivamente da parte di ACI di ogni eventuale variazione di quanto sopra indicato e in ogni caso prima della pubblicazione di cui all'articolo 5, comma 3, della presente convenzione.

3. L'Amministrazione prende atto che ACI non risponde della correttezza del calcolo degli importi del tributo in quanto connesso alle procedure di gestione dell'archivio di cui all'articolo 6, comma 1, della presente convenzione.
4. L'Amministrazione prende atto che ACI non è responsabile della verifica dei dati inerenti alle carte di credito utilizzate dai contribuenti per il pagamento della tassa automobilistica, né dell'autorizzazione alla transazione e del pagamento secondo le norme contrattuali stabilite dal Gestore della carta di credito.
5. L'Amministrazione e ACI rimangono estranee ai rapporti tra i singoli contribuenti e il sistema bancario coinvolto (rapporti di conto corrente) e, pertanto, non rispondono degli eventuali costi di esecuzione delle disposizioni di pagamento tramite i canali di cui all'articolo 4, comma 2, che potrebbero essere da questi ultimi applicati al contribuente. Resta, invece, inteso che per i pagamenti effettuati tramite servizio Bollonet NdP-SPC si applicano le disposizioni di riferimento stabilite dalle Linee Guida di AgID, come indicato all'art. 5, comma 3 e all'art. 8, comma 2, par. 2.1 della presente convenzione.

Art. 10

Modalità di riversamento delle somme riscosse

1. ACI mette a disposizione dell'Amministrazione le somme incassate tramite i servizi di cui alla presente convenzione in base al principio di competenza territoriale del tributo.
2. ACI riceve settimanalmente dal sistema informatico l'estratto conto relativo all'ammontare totale delle somme riscosse nella settimana contabile precedente. Detto ammontare deve essere reso disponibile da ACI entro due (2) giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dell'estratto conto.
3. L'Amministrazione procede al riversamento delle somme riscosse da ACI nel proprio conto corrente di tesoreria regionale mediante procedura automatizzata di incasso crediti (SDD).

4. ACI, al fine di assicurare la tempestiva definitività del completamento delle operazioni di riversamento di cui al comma 3, dichiara espressamente di essere censito presso la propria banca domiciliataria in qualità di “cliente non consumatore” e conviene, pertanto, che allo stesso possono essere applicate le deroghe previste dal d.lgs. 11/2010 recante l’attuazione della direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno (Direttiva 2007/64/CE).
5. L’Amministrazione, sulle somme non riversate da ACI alla predetta scadenza (SDD insoluto per indisponibilità di fondi), ma versate entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza stessa, applica una penale pari al cinque (5) per cento delle somme dovute; tali importi dovranno essere accreditati all’Amministrazione con le modalità che verranno indicate dalla stessa.
6. Trascorso infruttuosamente il predetto termine, l’Amministrazione avvia nei confronti di ACI le procedure per il recupero degli importi, indennizzi e interessi legali ad essa spettanti, fermo restando per l’Amministrazione la facoltà di risolvere la convenzione con richiesta dell’eventuale risarcimento del danno.

Art. 11

Conservazione dei dati e delle ricevute di pagamento

- 1 Per il servizio di riscossione BolloNet ACI garantisce la conservazione delle “Ricevute telematiche” rilasciate dai PSP e che costituiscono prova dell’avvenuto addebito del pagatore o del soggetto versante, con le modalità indicate nelle disposizioni sulla conservazione dei documenti informatici, di cui all’art. 43 del CAD.
2. ACI è tenuto a conservare, a disposizione dell’Amministrazione e del contribuente per l’intera durata della convenzione, i tracciati di tutte le riscossioni effettuate e le relative ricevute di pagamento, fatto salvo per il canale di riscossione ATM per il quale garantisce almeno la conservazione del versamento effettuato dal contribuente. Decorso il periodo di cui sopra, l’Amministrazione potrà autorizzarne la cancellazione o distruzione.

Art. 12

Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, l’Amministrazione, in qualità di

Titolare del trattamento dei dati, nomina ACI Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del citato decreto.

2. ACI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati contenuti negli archivi e le informazioni di cui viene in possesso in ragione del servizio, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che ACI sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni.
3. ACI si impegna a far sì che nel trattamento dei dati, delle informazioni e delle conoscenze dell'Amministrazione di cui viene in possesso, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
4. ACI non può copiare o riprodurre in tutto o in parte le informazioni, i dati e le conoscenze riservate se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.
5. ACI è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
6. L'Amministrazione, in caso di inosservanza di quanto sopra, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente convenzione, fermo restando che ACI è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
7. L'Amministrazione, per parte sua, si impegna a tenere indenne ACI dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da eventuali ricorsi, azioni di ogni genere, anche giudiziarie, da chiunque promossi, ovvero da sanzioni e provvedimenti adottati nei loro confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, che siano derivati dal mancato rispetto della normativa vigente in materia da parte dell'Amministrazione.

Art. 13 Garanzie

1. ACI è responsabile nei confronti dell'Amministrazione della regolarità e tempestività delle prestazioni eseguite in adempimento della presente convenzione, degli eventuali danni e disservizi

arrecati per negligenza, incuria, inosservanza o per semplice mancanza di cautela, nonché di tutte le somme riscosse in nome e per conto dell'Amministrazione e di spettanza della stessa.

2. Nelle responsabilità di ACI ricadono anche quelle derivanti da obbligazioni contrattuali poste in capo ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, coinvolti nel presente procedimento esecutori/prestatori di servizi di cui ACI stesso è committente.
3. A garanzia degli obblighi assunti da ACI con la firma della presente convenzione, ACI medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di € 102.623,76 - pari all'ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate da ACI, tramite i sistemi di pagamento alternativi al contante, nel periodo ottobre 2014/settembre 2015 - mediante la stipula di fidejussione bancaria/assicurativa _____ rilasciata da _____ con sede in _____.
4. A decorrere dal secondo anno di esecuzione del servizio l'importo della cauzione sarà commisurato all'ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate da ACI nell'anno precedente.
5. Le condizioni di garanzia sono regolate secondo quanto previsto negli schemi di fidejussione approvati con D.M. 13 settembre 1999.
6. Nel caso di danni causati da forza maggiore, ACI ne fa denuncia all'Amministrazione.

Art.14

Sospensioni per eventi eccezionali

1. Fatte salve tutte le disposizioni previste a tale titolo per i pagamenti integrati con il NdP-SPC, qualora ACI non abbia potuto svolgere le attività connesse con la presente convenzione a causa di eventi dichiarati eccezionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n.1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione, scadenti durante il periodo di mancata attività, o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui ACI ha ripreso la normale attività.
2. ACI è obbligato a comunicare senza ritardo all'Amministrazione i fatti e le circostanze eccezionali e straordinari impeditivi dell'adempimento.
3. Qualora il sistema informatico non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al primo comma, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione,

scadenti durante il periodo di mancato funzionamento, sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto sistema informatico ha ripreso a funzionare.

4. Al di fuori dei casi espressamente previsti nella presente convenzione, l'eventuale sospensione per decisione unilaterale di ACI, anche nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione e/o terze parti coinvolte nell'espletamento del servizio, costituisce grave inadempienza con facoltà per l'Amministrazione di risolvere la convenzione.

Art.15

Poteri di controllo e ulteriori penalità

1. L'Amministrazione provvederà, ogni qual volta lo ritenga necessario ed opportuno a controlli sulle attività svolte da ACI in esecuzione della presente convenzione, affinché le stesse siano effettuate nel rispetto degli obblighi qui previsti.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse riscontrare che ACI abbia svolto talune attività in termini difformi dalle previsioni della presente convenzione, potrà applicare, per ciascuna irregolarità, una penale giornaliera pari a 50 volte il compenso previsto dall'articolo 8, comma 2, punto 2.1.
3. L'Amministrazione contesta gli eventuali inadempimenti per iscritto con raccomandata A/R e ACI può in ogni caso comunicare le proprie controdeduzioni all'Amministrazione nel termine di 15 giorni successivi alla notifica della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non siano pervenute entro il termine stabilito, l'Amministrazione può procedere all'applicazione della penale.
4. ACI prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, ferma restando per l'Amministrazione la facoltà di risolvere la convenzione.

Art. 16

Variazioni delle procedure

1. L'Amministrazione si riserva di convenire con ACI le eventuali migliorie e le nuove funzionalità da realizzarsi anche in relazione all'evoluzione dei sistemi informativi e dell'archivio regionale.
2. Le Parti definiscono con appositi accordi gli adeguamenti nonché le eventuali variazioni alle modalità ed ai tempi di svolgimento del servizio, ivi compresi le specifiche tecniche ed i relativi

standard che si rendano opportuni o necessari anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonché la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.

Art. 17

Modifiche ed integrazioni alla convenzione – Recesso

1. Qualora mutino in modo rilevante e per motivi imprevisi le condizioni nelle quali ACI esercita le proprie attività e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi prestati, le Parti possono concordare le modifiche e integrazioni necessarie. Gli atti integrativi o aggiuntivi sono stipulati con le medesime modalità della presente convenzione.
2. Qualora tra ACI e il sistema bancario o le altre parti terze coinvolti nell'espletamento del presente servizio vengano esercitate le facoltà di recesso tra essi stessi pattuite, ACI ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione entro i medesimi termini concordati nei rispettivi contratti tra ACI e il sistema bancario o le altre parti terze.
3. Durante la vigenza della convenzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, qualora abbia stabilito di operare la riscossione in via autonoma e in diretta interconnessione con il NdP-SPC, mediante comunicazione da inviare a mezzo PEC, con preavviso di 30 giorni, senza che a fronte di detto recesso possa essere preteso alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.
4. L'Amministrazione si riserva, altresì, il diritto di recedere in qualunque tempo dalla convenzione, con un preavviso formale non inferiore a 30 (trenta) giorni, qualora, per effetto di una riforma generale del sistema di riscossione delle tasse automobilistiche o comunque in tutti i casi in cui, per effetto di modificazioni sostanziali nel regime normativo e gestionale, la stessa ritenga la convenzione non più rispondente all'interesse pubblico. In tale eventualità, ACI non potrà vantare nei confronti dell'Amministrazione alcuna pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso.
5. ACI ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con un preavviso, trasmesso tramite PEC, all'Amministrazione non inferiore a 120 giorni. Saranno, in ogni caso, riconosciute all'Amministrazione tutte le somme ad essa spettanti in dipendenza delle riscossioni in corso o già effettuate ma non ancora riversate nella contabilità regionale.

Art. 18
Cessione del contratto

1. La presente convenzione, così come i diritti e gli obblighi derivanti dalla medesima, non possono essere ceduti, o comunque trasferiti, in tutto o in parte.

Art. 19
Risoluzione

1. Oltre alle ipotesi espressamente regolate dalla presente convenzione l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale con ACI nel caso di reiterati o gravi ritardi, o reiterati o gravi inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio.
2. In caso di risoluzione l'Amministrazione provvede, mediante lettera raccomandata, alla relativa notifica a ACI, il quale entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di notifica, può opporre le controdeduzioni del caso. Nell'ipotesi in cui ACI non invii le controdeduzioni o non le invii entro i termini stabiliti, ovvero nelle ipotesi in cui queste non siano accolte, l'Amministrazione dispone la risoluzione del contratto, con facoltà di incamerare la cauzione. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, può risolvere di diritto il contratto senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi a ACI mediante raccomandata, nei seguenti casi:
 - a) accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale e dagli atti aventi in genere valore dispositivo in materia di tasse automobilistiche;
 - b) reiterazione per successive 3 volte nell'arco di 12 mesi nel mancato riversamento alle scadenze stabilite delle somme di cui all'articolo 10;
 - c) mancato rispetto degli obblighi relativi alla riservatezza di cui all'articolo 12;
 - d) mancata prestazione della garanzia di cui all'articolo 13 per gli anni successivi al primo anno di esecuzione;
 - e) raggiungimento, a seguito di procedimenti di escussione, dei limiti di copertura garantiti dalla fidejussione di cui all'articolo 13;
 - f) inosservanza delle disposizioni relative al divieto di cessione del contratto di cui all'articolo 18.
4. Nei casi di risoluzione dei rapporti contrattuali tra ACI e il sistema bancario e le altre parti terze coinvolte nell'espletamento del presente servizio, il rapporto contrattuale di cui alla presente

convenzione si intenderà risolto. Saranno, in ogni caso, riconosciute all'Amministrazione tutte le somme ad essa spettanti in dipendenza delle riscossioni in corso o già effettuate ma non ancora riversate nella contabilità regionale, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni che fossero causati all'Amministrazione.

5. In caso di risoluzione per le ragioni indicate al comma 3, è fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di procedere nei confronti di ACI per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione della convenzione, e per il risarcimento di ogni altro danno.

Art. 20 Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente convenzione tra l'Amministrazione e ACI dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata.
2. Qualsiasi comunicazione di ordine tecnico, non modificativa della presente convenzione, potrà, essere effettuata tra le Parti anche a mezzo posta elettronica istituzionale.

Art. 21 Registrazione e spese

1. Il presente atto, stipulato e sottoscritto con firma digitale ovvero altra firma elettronica qualificata nella forma della scrittura privata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della Parte che intende avvalersene.

Art. 22 Domicilio delle Parti

1. A tutti gli effetti della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio legale presso le rispettive sedi indicate in premessa.

Art. 23 Risoluzione delle controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza della presente convenzione, qualora non sia possibile comporle in via amichevole, è competente il Foro di Aosta con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 24

Trattative tra le Parti

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola della presente convenzione è stata da esse convenuta e accettata su un piano di assoluta parità e, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1341 Cod. Civ..

Letto, approvato e sottoscritto.

Aosta, li.....
per la Regione Autonoma Valle d'Aosta
il Dirigente della Struttura finanze
e tributi
Luigina BORNEY

Roma, li
per l'Automobile Club d'Italia
il Direttore del Servizio gestione tasse
automobilistiche
Salvatore MORETTO

IL COMPILATORE

Iris DEGANI

LUIGINA BORNEY

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Codice creditore/debitore

Descrizione / Motivazione

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE